



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**  
PROVINCIA DI PERUGIA



**Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Numero 20 del 29/04/2016**

OGGETTO : IMU - Imposta Municipale Propria - Anno d'imposta 2016 - Approvazione delle aliquote e dell'importo delle detrazioni

*L'anno 2016, il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 19:05, nella sala delle adunanze consiliari, convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta straordinaria, di prima convocazione, il consiglio comunale. Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti. Sono presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'od.g. i sigg.ri:*

		Presente/Assente
Dott. Batino Sergio	Sindaco	Presente
Mencarelli Marino	Componente del Consiglio	Presente
Petruzzi Sara	Componente del Consiglio	Presente
Pasquoni Paola	Componente del Consiglio	Assente
Bizzarri Franco	Componente del Consiglio	Presente
Rocchini Matteo	Componente del Consiglio	Presente
Banella Margherita	Componente del Consiglio	Presente
Mazzeschi Laura	Componente del Consiglio	Presente
Del Pizzo Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Lodovichi Daniz	Componente del Consiglio	Presente
Bizzarri Caterina	Componente del Consiglio	Presente

1

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Franco Bizzarri

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

Duca Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Paradisi Rosella	Componente del Consiglio	Presente
Castelletti Clarissa	Componente del Consiglio	Presente
Bernardini Pierino	Componente del Consiglio	Presente
Bistacchia Stefano	Componente del Consiglio	Assente
Cerboni David	Componente del Consiglio	Assente

Sono, inoltre, presenti gli assessori esterni **Pippi Romeo, Bricca Ivana, Meloni Alessio, Cittadini Nicola e Spadoni Mariella**

*Nominati scrutatori i signori:*

*Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto posto al n.5 dell'ordine del giorno.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 (comma 708);
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 che all'art. 9 bis prevede al comma 1) *“All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»*. Al comma 2) *“Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”*

**VISTE le ulteriori novità apportate alla normativa dalla legge di stabilità 2016 (legge 208 del 28/12/2015 ed in particolare:**

**-Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10, lett. a) e a-bis));**

**- Modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1, comma 10, lett. b) e c)) ma, in particolare il comma 13 che ha ripristinato nuovamente il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993 (definitivamente abbandonando la suddivisione altimetrica introdotta dal D. M. 28/11/2013) e di conseguenza l'esenzione per i terreni agricoli;**

**- riduzione del 25% dell'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate, per gli immobili locati a canone concordato (art 1 commi 53 e 54);**

**- Esenzione IMU/TASI unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a studenti universitari (art. 1, comma 15);**

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

3

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Franco Bizzarri

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012 ed in particolare dove si evidenzia che il *“comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (Legge di Stabilità 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 26 che recita *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”* ..... *“La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013*

Ritenuto di rideliberare le aliquote del 2015 nella stessa misura al fine di evitare che il contribuente possa essere tratto in errore dalla lettura dell'ultima delibera approvata dal Comune improntando in tal modo l'attività del Comune ad una maggiore chiarezza e trasparenza ed evitando anche ulteriori ed inutili aggravii per il Comune, derivanti dall'effettuazione di rimborsi per imposte non dovute, e pagate in base a delibere non aggiornate.

-Visto che a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale dall'anno 2014;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali già precedentemente spostato al 31 marzo 2016 con decreto del 28 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio comunale in data 05/09/2014 con deliberazione n. 35;

VISTA la proposta di deliberazione Giunta Comunale delle aliquote TASI per l'anno 2015 n 113 del 30/07/2015 e la conseguente proposta di delibera Consiliare da adottare in data odierna dalla quale si evince il rispetto del comma 677 art. 1. legge 147/2013;

RICHIAMATI il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna

tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote per cui per dare applicazione al nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI) -quantomeno per le fattispecie di immobili soggetti al tributo diversi da quelle escluse o esenti dall'imposta municipale propria- è necessario ridurre le aliquote IMU approvate nel 2013 ed utilizzate per il pagamento dell'acconto 2014 per poter rispettare il limite massimo di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 28/04/2016, con la quale si propone al Consiglio comunale l'approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2016;

CONSIDERATO che per garantire ai cittadini il mantenimento di tutti i servizi attualmente resi ed il loro livello qualitativo, con salvaguardia di quelli a valenza sociale e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale nel territorio comunale, è indispensabile per il raggiungimento del pareggio di bilancio che l'introito dell'IMU spettante al Comune, al netto del 680.887,54 euro trattenuti dallo Stato per finanziare il FSC 2015, ammonti almeno ad €. 3.060.000,00

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU, pari al gettito di cui sopra e per poter applicare la TASI si ritiene di confermare integralmente le aliquote IMU 2015;

VISTO la nuova normativa sulle modalità relative ai dei termini per la pubblicazione delle delibere IMU e TASI (art. 1, comma 10, lett. d) ed e); comma 708 legge 208/2015);

SENTITA la Commissione Finanze del 27/04/2016;

UDITO il dibattito svoltosi sull'argomento durante la trattazione del punto 3;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell' Area Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi dell'art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voti favorevoli n.10 (Sindaco e gruppo "Per Castiglione del Lago"), contrari n.4 gruppo "Progetto democratico" e gruppo "Forza Italia", espressi in forma palese dai n.14 votanti su n.14 presenti.

#### DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni IMU

5

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Franco Bizzarri

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

	<b>Imu</b>
	<b>Aliquota</b>
Aliquota ordinaria (di base) da applicare in tutti casi non espressamente specificati nelle altre voci	9,60 per mille
Abitazione principale di Categoria A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	5,0 per mille
Abitazione principale di Categ. diversa da A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max 1 per categoria	esenti
Abitazione non locata di anziano e/o disabile residente in casa di riposo e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	esenti
<i>Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</i>	esenti
Abitazione non locata di cittadino Italiano residente all'estero AIRE non pensionato nel rispettivo paese di residenza e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	4,60 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	esenti
Alloggi diversi da quelli sociali Iacp o ex Iacp regolarmente assegnati	5,0 per mille
Unità immobiliari di coop. a proprietà indivisa assegnate ai soci	esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, né concessi in comodato d'uso (c.d.Fabbricati merce)	esenti
Case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	esenti
Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, posseduti, e non concessi in locazione, né in comodato d'uso dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, polizia, vigili del fuoco, carriera prefettizia	esenti
fabbricati in categoria D esclusi D/10	Stato 7,60 Comune 2,0
<b>Unità immobiliari ad uso abitativo disciplinate dall'art. 1, comma 10 lett a) e a-bis) della legge n. 208 del 28/12/2015 e loro pertinenze (max una per categoria C/2, C/6 e C/7) date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela</b>	<b>9,60 per mille, con base imponibile ridotta del 50%</b>
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 13, comma 8 dl. n.201/2011, (D/10 che rispettano i requisiti; fabbricati diversi dai D/10 e dalle unità del gruppo A -salvo gli alloggi dei dipendenti dell'azienda agricola- che presentano l'annotazione di ruralità e rispettano i requisiti)	esenti
Aree edificabili possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esenti
Terreni agricoli	<b>Esenti per legge</b>
Aree fabbricabili – piani di recupero – immobili F2 con potenzialità edificatoria	9,60 per mille

Detrazione spettante	Importo
Per Abitazione principale di Categoria A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	€ 200,00
Per Alloggi diversi da quelli sociali Iacp o ex Iacp regolarmente assegnati	€ 200,00

- 2) di dare atto che le aliquote IMU che si propone di deliberare col presente atto e le aliquote TASI di cui alla proposta di delibera contestualmente approvata nella seduta odierna rispettano il limite di cui al comma 677 art. 1. legge 147/2013, come evidenziato nella tabella contenuta nella deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote TASI;
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, voti favorevoli n.10 (Sindaco e gruppo "Per Castiglione del Lago"), contrari n.4 gruppo "Progetto democratico" e gruppo "Forza Italia", espressi in forma palese dai n.14 votanti su n.14 presenti.

#### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

**F.to Dott. Franco Bizzarri**

IL SEGRETARIO

**F.to Dott. Giuseppe Benedetti**

**Il sottoscritto Segretario comunale**

**ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/05/2016 al 03/06/2016 , ai sensi di quanto disposto dall'art. 124, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Castiglione del Lago, li 19/05/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott. Giuseppe Benedetti**

CHE è divenuta esecutiva in data : 29/04/2016

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000),
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000).

Castiglione del Lago li 19/05/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dott. Giuseppe Benedetti**

---

---

---